

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

**Art. 21**

*(Assemblee di comunità linguistica)(1)(2)(6)(8)*

**1.** Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

**2.** Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

**3.** Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

**3 bis.** Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2 o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.

*(4)(5)(7)(9)(10)*

**4.** Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

**4 bis.** Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui

progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.

(3)

Note:

- 1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015
- 3 Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
- 4 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2016
- 5 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 10, comma 88, L. R. 25/2016
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 7 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 43, comma 1, L. R. 20/2019
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4, L. R. 21/2019
- 9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 97, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
- 10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 7, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.